

Liquid. Giur. R.G. 4/2025

P.U. 27-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Alessandra Panichi **Presidente**
dott. Francesca Sirianni **Giudice rel.**
dott. Riccardo Ionta **Giudice**

nel procedimento n. 27-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

IACHINI STEFANIA (CHNSFN61T66A462R), con l'ausilio dell'O.C.C. Ord. Avv. Ascoli Piceno, e con il patrocinio dell'avv. Maurizio Scarpa

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 18.4.2025 Stefania Iachini ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.

Il presente Tribunale risulta competente *ex art 27, c. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Folignano (AP) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno.

La ricorrente, già esercente un'attività d'impresa individuale chiusa nel 2010 ed attualmente impiegata con contratto a tempo indeterminato, ai sensi del combinato



disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 296.900,00 (somma eventualmente da decurtarsi di € 47.049,40 a causa del vittorioso esperimento di una opposizione al relativo decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore Revalea S.p.A., in caso di passaggio in giudicato della relativa sentenza), ella (non proprietaria di alcun bene ma titolare solo del reddito mensile da mettere a disposizione della procedura) dispone di redditi da lavoro non sufficienti a far fronte alle obbligazioni contratte.

A corredo della domanda è stata prodotta, a seguito dell'integrazione richiesta, tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C. Cons. Ord. Avv., avv. Claudia Gabrielli, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore ha, altresì, reso l'attestazione ora prevista dall'art. 272, c. 3, CCII, circa l'ammontare di attivo acquisibile da distribuire ai creditori.

Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente. Ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato.

Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia.

Da ultimo deve osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti.

Quanto, infine, ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase *ante* e *post* apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione.



P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato STEFANIA LACHINI (C.F. CHNSFN61T66A462R), nata il 26/12/1961 ad Ascoli Piceno (AP) e residente a Folignano (AP) in via Piane di Morro, n. 59;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
- 3) Nomina Liquidatore l'avv. Claudia Gabrielli;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
- 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di STEFANIA IACHINI;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 275-bis CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
 - in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.
- 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia Dispone che, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia **inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno**, sia **pubblicata nel registro delle imprese** (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia **trascritta** nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché **notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione**. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al liquidatore.



Ascoli Piceno, 27.6.2025

Il Giudice est.
dott. Francesca Sirianni

Il Presidente
dott. Alessandra Panichi

